



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 3 del 13 Gennaio 2017

LEGGI REGIONALI 3 GENNAIO 2017 NN. 1-2-3

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2017, N. 1

Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali). 4

LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2017, N. 2

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo). 8

LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2017, N. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). 9

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.82/8 del 13.12.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2017, N. 1
Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 36 della L.R. 15/2002)

- Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali), dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) se il richiedente ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale. La presente lettera non si applica se il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Ai fini dell'applicazione della presente lettera:

- per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di euro 5.000,00;
- costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 50 della L.R. 15/2002)

- Al comma 1 dell'articolo 50 della L.R. 15/2002, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:
"m-ter) in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d-bis) del comma 5 dell'articolo 36.".

Art. 3

(Norma transitoria)

- Al fine di consentire ai titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge di ottemperare agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, la causa di decadenza di cui all'articolo 1 trova applicazione decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il presente comma non si

applica nel caso in cui il titolare della concessione ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse del territorio verifica la sussistenza in capo al titolare della concessione delle violazioni di cui all'articolo 1.

Art. 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
3 GENNAIO 2017, N. 1

"Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2002,
n. 15 (Disciplina delle acque minerali e
termali)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 15
Disciplina delle acque minerali e termali.

Art. 36
(Concessione)

1. La coltivazione è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria di cui all'articolo 26; la durata

massima della concessione non può essere superiore a trent'anni ed è proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati.

2. La concessione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e comunque subordinatamente al riconoscimento dell'esistenza e della coltivabilità del relativo giacimento.
3. La concessione non può aversi separatamente dall'area di rispetto igienico-sanitario e comporta il diritto-dovere di coltivazione ed utilizzazione.
4. Durante la coltivazione, il concessionario può richiedere alla Regione di effettuare la ricerca di altre sostanze minerali, nel rispetto delle norme relative al permesso.
5. La concessione non può essere rilasciata:
 - a) se il richiedente è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente;
 - b) se è iniziata, a carico del richiedente, una delle procedure di cui alla lettera a);
 - c) se il richiedente ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide sulla sua moralità professionale;
 - d) se il richiedente non ha ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili;

d-bis) se il richiedente ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale. La presente lettera non si applica se il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o

multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Ai fini dell'applicazione della presente lettera:

- 1) **per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di euro 5.000,00;**
 - 2) **costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;**
 - 3) **costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).**
6. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate, tenuto conto dei seguenti elementi:
 - a) documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo o elemento di valutazione;
 - b) programma di coltivazione del giacimento;
 - c) piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio.
 7. In caso di valutazione paritaria delle offerte è fatta salva la preferenza da accordare al titolare del permesso di ricerca ed in subordine al proprietario dell'area in cui è compresa la miniera e su cui devono essere eseguite le opere

- necessarie alla coltivazione ed alla utilizzazione.
8. La coltivazione del giacimento è mantenuta in attività durante il periodo di concessione; se ricorrono fondati motivi, la Regione può consentire la sospensione della stessa, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti.
 9. Se la concessione viene meno per qualsiasi motivo, il concessionario deve fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze.
 10. All'atto del rilascio della concessione a società e se si verifica un trasferimento di quote pari al 10 per cento del capitale sociale, la certificazione di cui al d.lgs. 159/2011 è esibita da tutti i soci.
 11. Ai sensi del primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) come novellato dall'articolo 96, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee della durata di venti anni, salvo che il concessionario non incorra in motivi di decadenza.

Art. 50
(Decadenza)

1. Il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio pronuncia con decreto la decadenza del permesso o della concessione nei seguenti casi:
 - a) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 16;
 - b) lavori non iniziati nel termine stabilito o sospesi per oltre tre mesi senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
 - c) mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei permessi, nelle concessioni o nelle autorizzazioni;
 - d) mancata corresponsione del diritto proporzionale;

- e) venir meno dei requisiti di capacità tecnica ed economica del titolare;
 - f) mancata realizzazione delle opere necessarie a rendere effettiva la capacità produttiva e l'utilizzazione del giacimento;
 - g) trasferimento della ricerca o della gestione senza autorizzazione;
 - h) previsione degli articoli 44, secondo comma e 61;
 - i) assenza di autorizzazione sanitaria;
 - l) fallimento;
 - m) venir meno dei motivi e delle caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché delle proprietà che eventualmente stavano a base della concessione;
- m-bis) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione o di ricerca, riconducibile a negligenza del concessionario o del ricercatore;

m-ter) in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d-bis del comma 5 dell'articolo 36.

2. La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato, il quale può presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di trenta giorni,
3. In nessun caso il decaduto può vantare il diritto a rimborsi o compensi o indennità nei confronti della Regione.

ATTO DI PROMULGAZIONE N.2

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.82/11 del 13.12.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2017, N. 2
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della L.R. 77/2000)

- Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse prioritariamente alle imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica, secondo criteri e modalità definiti con delibera approvata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi."

Art. 2

(Entrata in vigore)

- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
3 GENNAIO 2017, N. 2

"Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2000, N. 77
Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo.

Art. 2
Attività finanziabili.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le attività svolte dalle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 attraverso le strutture ricettive di cui all'art. 6 della stessa legge o da enti no profit nonché quelle svolte anche da altre imprese per la gestione di stabilimenti balneari, rifugi montani, impianti termali e di servizi a supporto dell'attività turistica e del tempo libero. **Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse prioritariamente alle imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica, secondo criteri e modalità definiti con delibera approvata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.**
2. Per gli interventi di cui al comma precedente è costituito presso la Finanziaria regionale abruzzese S.p.A., di

seguito denominata F.I.R.A., un fondo di dotazione finanziaria a sostegno delle iniziative.

ATTO DI PROMULGAZIONE N.3

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.82/13 del 13.12.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2017, N. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

(Art. 1)

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 40/2010)

1. Il budget previsto per il personale dei gruppi, di cui al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), è utilizzato anche per il versamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, da rendicontare sulle spese per il personale.
2. Nell'Allegato B "Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari" il numero 2) delle Uscite pagate nell'esercizio è modificato come segue:
"2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI, PREVIDENZIALI E IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE (I.R.A.P.) PER SPESE
DI PERSONALE”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 3 gennaio 2017

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
3 GENNAIO 2017, N. 3

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari)”
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell’Abruzzo, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull’attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati “Normattiva (il portale della legge vigente)”, all’indirizzo web “www.normattiva.it”. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella “Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali”, all’indirizzo web “www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp”. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito “EUR-Lex (L’accesso al Diritto dell’Unione europea)” offre un accesso gratuito al diritto dell’Unione europea e ad altri documenti dell’UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all’indirizzo web “http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it”.

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell’Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40

Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Allegato B

(Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari - Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)

MODELLO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI

ENTRATE DISPONIBILI
NELL'ESERCIZIO

1) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	
2) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro	
3) ALTRE ENTRATE (specificare)	euro	
4) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro	
5) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro	
TOTALE ENTRATE	euro	

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

1) SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro	
2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI, PREVIDENZIALI E IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.) PER SPESE DI PERSONALE	euro	
3) RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	
4) SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro	
5) SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro	
6) SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro	
7) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro	
8) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro	
9) SPESE CANCELLERIA E STAMPATI	euro	
10) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro	
11) SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro	
12) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro	
13) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro	
14) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro	
15) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro	
16) ALTRE SPESE (specificare)	euro	
TOTALE USCITE	euro	

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE	euro	
-----------------------------------	------	--

DI FUNZIONAMENTO

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE
DI PERSONALE

euro

ENTRATE riscosse nell'esercizio

euro

USCITE pagate nell'esercizio

euro

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE
DI FUNZIONAMENTO

euro

FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE
DI PERSONALE

euro

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

(OMISSIS)

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 40

(Personale dei gruppi)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda complessivamente il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente e una quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti, nazionali e regionali di lavoro, dalle leggi nazionali e regionali applicabili, ivi inclusi i buoni pasto e

compensi per lavoro straordinario da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica ai sensi degli stessi contratti di lavoro, per ciascun consigliere. Con il medesimo atto ripartisce il budget complessivamente determinato fra i gruppi consiliari.

2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, nonché quello assunto con contratto a tempo determinato dal Consiglio Regionale, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.
3. In sede di prima applicazione del comma 1, e con riferimento alla nona Legislatura in corso, l'Ufficio di Presidenza, fermo restando il rispetto del tetto massimo di spesa ivi stabilito, determina i budget dei gruppi tenendo conto della spesa derivante dai rapporti di lavoro flessibile e delle altre tipologie di rapporto di lavoro, di cui al comma 2, in essere alla data del 30 novembre 2013.
4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della Legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

5. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it